

REGOLAMENTO (CEE) N. 3754/89 DEL CONSIGLIO**del 7 dicembre 1989****recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario di preparazioni e conserve di sardine, originarie del Marocco (1990)****IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,**

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'accordo sulle relazioni in materia di pesca marittima tra la Comunità economica europea ed il Regno del Marocco ⁽¹⁾ prevede, nel protocollo n. 1 all'articolo 4, che le preparazioni e conserve di sardine, dei codici NC ex 1604 13 10 ed ex 1604 20 50 originarie del Marocco, siano importate nella Comunità in esenzione da dazio doganale nei limiti di un contingente tariffario comunitario di 17 500 tonnellate (peso netto); che per garantire un regolare assorbimento di questo contingente da parte del mercato comunitario, i quantitativi suscettibili di essere collocati su tale mercato non possono superare il 60 % del volume globale del contingente nel corso del primo semestre ed il 35 % di quest'ultimo durante il primo trimestre; che alla fine di ciascun periodo precitato occorre riversare immediatamente nella riserva comunitaria i quantitativi dei prodotti in parola assegnati agli Stati membri e da questi ultimi non utilizzati;

considerando che nei limiti di questo contingente tariffario, il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese applicano dazi doganali calcolati secondo le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3189/88 del Consiglio, del 14 ottobre 1988, che stabilisce il regime applicabile agli scambi della Spagna e del Portogallo con il Marocco ⁽²⁾; che è quindi opportuno aprire tale contingente tariffario comunitario per l'anno 1990;

considerando che occorre garantire in particolare l'uguaglianza e la continuità di accesso a tutti gli importatori della Comunità al predetto contingente e l'applicazione, senza interruzione, dell'aliquota di dazio prevista per detto contingente a tutte le importazioni dei prodotti in questione e a tutti gli Stati membri fino all'esaurimento del contingente stesso;

considerando che il settore delle preparazioni e conserve di sardine deve far fronte in talune regioni della Comunità a costrizioni economiche particolari, in particolare in funzione del peso che può avere la produzione di sardine

nell'insieme della struttura produttiva della pesca, le quali giustificano che gli sbocchi commerciali tradizionali dei produttori sui mercati esterni, ed in via prioritaria sul mercato comunitario, non siano intaccati; che queste circostanze economiche specifiche rendono necessario che si mantenga, per il periodo di applicazione del presente regolamento, una ripartizione tra Stati membri del contingente interessato;

considerando che data l'evoluzione tradizionale degli scambi, la ripartizione mantenuta tra gli Stati membri deve, per rappresentare nel miglior modo possibile l'effettiva evoluzione del mercato dei prodotti in questione, essere effettuata proporzionalmente al fabbisogno degli Stati membri, calcolato, da un lato, in base a dati statistici relativi alle importazioni dei suddetti prodotti in provenienza dal Marocco durante un periodo di riferimento rappresentativo e, dall'altro, in base alle prospettive economiche per il periodo contingente considerato;

considerando che, negli ultimi tre anni i prodotti in questione sono stati importati regolarmente soltanto da taluni Stati membri, mentre non sono state registrate importazioni ovvero sono state registrate sporadiche importazioni negli altri Stati membri; che in questa situazione è opportuno prevedere, in una prima fase, da una parte, l'attribuzione di quote iniziali agli Stati membri effettivamente importatori, garantendo agli altri Stati membri l'accesso al beneficio del contingente tariffario quando vengano effettuate importazioni in questi ultimi; che questo sistema di ripartizione permette anche di garantire la riscossione uniforme dei dazi applicabili;

considerando che, per tener conto della possibile evoluzione delle importazioni di detti prodotti negli Stati membri, occorre dividere il volume contingente in due parti, ripartendo la prima fra taluni Stati membri e costituendo con la seconda una riserva destinata a coprire l'ulteriore fabbisogno di tali Stati membri in caso di esaurimento della loro quota iniziale e il fabbisogno che potrebbe manifestarsi negli altri Stati membri; che, per garantire una certa sicurezza agli importatori di ciascuno Stato membro, occorre fissare la prima parte del contingente comunitario ad un livello che, nella fattispecie, potrebbe corrispondere al 60 % del volume contingente e stabilire che la seconda parte, che ha un volume del 40 %, costituisce la riserva in cui verranno riversati anche gli eventuali residui delle quote assegnate al momento

⁽¹⁾ GU n. L 99 del 16. 4. 1988, pag. 49.

⁽²⁾ GU n. L 287 del 20. 10. 1988, pag. 1.